

**Oggetto: Criteri e modalità di calcolo della sanzione prevista dall'art. 167, del D.Lgs n. 42/2004, (come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 36, della Legge 15/12/2004, n. 308), per opere realizzate in zona di vincolo paesaggistico, in assenza o difformità della prescritta autorizzazione paesaggistica, nonché della maggiorazione da applicarsi a tale sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 1, comma 37 della Legge n. 308/2004 e della sanzione aggiuntiva prevista dalla norma medesima.**

#### **IL COMMISSARIO PREFETTIZIO ASSUNTI I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- L'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i., ("Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"), stabilisce l'obbligo di autorizzazione paesaggistica per le opere e gli interventi da realizzarsi su beni soggetti a tutela;
- L'art. 167 del suddetto decreto legislativo, così come modificato e integrato dall'art. 1, comma 36, lettere a) e b) della Legge 15/12/2004, n. 308 prevede, in caso di realizzazione di opere soggette ai vincoli di cui agli artt. 136 e 142 del decreto medesimo in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità dalla stessa, le sanzioni alternative della rimessa in pristino a spese del trasgressore o del pagamento- a titolo di sanzione- di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione, da determinarsi tramite perizia di stima;
- Il successivo art. 181 del D.Lgs n. 42/2004 (così come integrato dall'art. 1, comma 36, lettera c), della Legge n. 308/2004), dopo aver stabilito ai commi 1 e 1 bis, specifiche sanzioni penali nel caso di realizzazione di interventi di qualsiasi genere sui beni paesaggistici in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità da essa, prevede – al successivo comma 1-ter che “ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative ripristinatorie o pecuniarie di cui all'art. 167”, le sanzioni penali non si applicano “qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica”, secondo le procedure di cui al successivo comma 1-quater, in presenza di particolari tipologie di interventi descritti alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1-ter;
- Inoltre, l'art. 1, comma 37, della Legge n. 308/2004, prevede che l'accertamento di conformità paesaggistica dei lavori eseguiti, nel caso di realizzazione di interventi su beni paesaggistici effettuati entro e non oltre il 30/09/2004, in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa, comporta l'estinzione del reato, di cui all'art. 181 del D.Lgs n. 42/2004 (e s.m.i.) e di ogni altro reato in materia paesaggistica a condizione che il trasgressore abbia preventivamente pagato la sanzione pecuniaria, di cui all'art. 167 del suddetto D.Lgs n. 42/2004, maggiorata da un terzo alla metà, ed una sanzione pecuniaria aggiuntiva, determinata dall'autorità competente alla irrogazione della sanzione stabilita dall'art. 167 del D.Lgs n. 42/2004 (e s.m.i.), per un importo compreso tra un minimo di Euro 3.000,00 ed un massimo di Euro 50.000,00;

Rilevato che:

- Dalla normativa sopra richiamata ne consegue, in inottemperanza agli obblighi e alle prescrizioni previsti in materia di tutela del paesaggio, si applicano

obbligatoriamente le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dalla normativa medesima a prescindere dalla compatibilità dell'intervento realizzato rispetto al vincolo di tutela gravante sul bene sul quale sono state eseguite le opere;

- Il danno ambientale, peraltro –pur non costituendo criterio esclusivo di commisurazione della sanzione amministrativa in quanto alternativo a quello del profitto a secondo del maggior importo dell'uno o dell'altro- assume comunque rilievo preponderante nella determinazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 167 del D.Lgs n. 42/2004 (e s.m.i.), da valutarsi in maniera differente a seconda che l'intervento sia ritenuto compatibile o meno;

Considerato che:

- In attesa della definizione, da parte della Regione Emilia Romagna, dei criteri e delle modalità di determinazione delle sanzioni pecuniarie, di cui all'art. 167 del D.Lgs n. 42/2004 (e s.m.i.), nonché all'art. 1, comma 37 della Legge n. 308/2004, si rende comunque necessario procedere all'individuazione degli stessi, posto che l'art. 181, comma 1-quater del D.Lgs n. 42/2004 impone il termine perentorio di 180 giorni per la definizione del procedimento, nella disposizione medesima descritta, a fronte delle tipologie di interventi previsti alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1-ter e previo pagamento delle sanzioni ripristinatorie o pecuniarie, di cui all'art. 167 del medesimo decreto legislativo, non si applica la sanzione penale;
- Ai soli fini dell'espressione del parere di compatibilità di cui al suddetto art. 181, comma 1-ter del D.Lgs n. 422/2004 (e s.m.i.), tra le tipologie di abusi contemplati alla lettera a) del comma medesimo, possono essere inclusi, nella misura in cui non alterino lo stato dei luoghi né l'aspetto esteriore degli immobili, anche gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, cambio della destinazione d'uso, aumento della superficie utile entro la sagoma e nuova costruzione completamente interrata;
- I criteri e le modalità di determinazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 167 del D.Lgs n. 42/2004 (e s.m.i.), specificati nell'allegato "A" del presente provvedimento del quale costituisce parte integrante, si applicano anche ai casi di accertamento di conformità, di cui all'art. 17 della L.R. n. 23/2004 (e s.m.i.), qualora le opere edilizie oggetto della richiesta di sanatoria siano state effettuate in ambiti sottoposti alla tutela paesaggistica, in quanto la nota della Regione Emilia Romagna del 24/09/1991, emanata con riferimento alla Circolare del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali n. 1795/IIIG dell'8/07/1991, ha chiarito che la sanatoria di cui all'ex art. 13 della Legge n. 47/85 (e s.m.i.), ora art. 17 della L.R. n. 23/2004 (e s.m.i.) riguardo solo l'aspetto urbanistico e che pertanto sono escluse dalla sanatoria medesima, le autorizzazioni paesaggistiche, di cui all'art. 7 della Legge n. 1497/1939, ora art. 146 del D.Lgs n. 42/2004 (e s.m.i.), con conseguente obbligo, per il comune, di irrogare le relative sanzioni amministrative;
- Il contenuto di tale nota della Regione Emilia Romagna trova ora specifica conferma nell'art. 146, comma 10, lett. c), del D.Lgs n. 42/2004 (e s.m.i.), che espressamente pone il divieto di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria "successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi";

Considerato, altresì, che in caso di interventi realizzati in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, al fine di ricondurre la determinazione dell'ammontare della sanzione pecuniaria in concreto irrogabile a criteri di omogeneità, quest'ultima sarà riferita

solamente alla superficie della porzione dell'immobile eseguita abusivamente e non già a quella complessiva dell'immobile medesimo;

Dato atto che:

- Le somme relative alle sanzioni di cui al presente provvedimento, verranno introitate sul B.P. dell'esercizio in corso;

Ritenuta la necessità, stante l'articolata complessità della materia, che richiede la necessità di formalizzare procedimenti chiari e trasparenti atti a garantire la parità di trattamento dei cittadini, secondo criteri oggettivi e di equità e imparzialità, pur nel rispetto della normativa vigente;

Su proposta del responsabile del relativo settore;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 TUEL 267/2000;

### DELIBERA

- A) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, i criteri e le modalità di calcolo della sanzione prevista dall'art. 167 del D.Lgs n. 42/2004, come modificato dall'art. 1, comma 36, della Legge n. 308/2004, per gli interventi realizzati in zona di vincolo paesaggistico in assenza o in difformità dalla prescritta autorizzazione paesaggistica, così come specificati nell'Allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- B) di approvare, per le medesime motivazioni, i criteri e le modalità di calcolo della maggiorazione da applicarsi alla sanzione pecuniaria, di cui all'art. 167 del D.Lgs n. 42/2004 (così come previsto dall'art. 1, comma 37, lett. b), punto 1) della Legge n. 308/2004 descritta in premessa;
- C) di stabilire, sempre per le considerazioni ivi riportate, l'ammontare della sanzione pecuniaria aggiuntiva prevista dall'art. 1, comma 37, lett. b), punto 2), della Legge n. 308/2004, la cui entità varierà a seconda della tipologia d'intervento realizzato, così come specificato nella premessa medesima;
- D) di dare atto che la sanzione pecuniaria di cui all'art. 167 del D.Lgs n. 42/2004 (e s.m.i.), sarà irrogata anche nel caso di accertamento di conformità previsto dall'art. 17 della L.R. n. 23/2004 (e s.m.i.);
- E) di stabilire, altresì che-ai soli fini dell'espressione del parere di compatibilità, di cui all'art. 181, comma 1-ter del D.Lgs n. 42/2004 (e s.m.i.), tra le tipologie degli abusi indicati alla lettera a) del medesimo comma 1-ter, sono inclusi, nella misura in cui non alterino lo stato dei luoghi, né l'aspetto esteriore degli immobili, anche gli interventi di restauro scientifico, restauro risanamento conservativo, adeguamento funzionale, ristrutturazione edilizia, cambio della destinazione d'uso, aumento della superficie utile entro sagoma e nuova costruzione completamente interrata;
- F) di dare atto che compete al responsabile del relativo settore, o suo delegato, di assumere i provvedimenti per l'applicazione delle sanzioni paesaggistiche, previo parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, di cui all'art. 6 della L.R. n. 15/2013 (e s.m.i.).

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del TUEL approvato con D. Lgs n 267/2000.